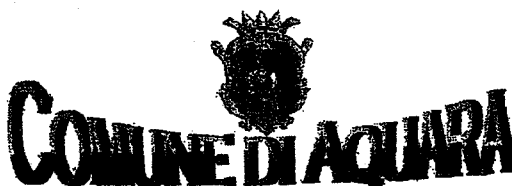


FINO
AL 31/7/2019



Provincia di Salerno
Via Garibaldi, 5 - 84020 Aquara (SA) - Tel. 0828/962003 - Fax 0828/962110 - n. Verde: 800-901611
E-Mail: comuneaquara@tiscalinet.it - info@comune.aquara.sa.it <http://www.comune.aquara.sa.it>
Codice Fiscale: 82001370657

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405;

INVITA

tutti i cittadini, residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello.

Le domande, indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio Elettorale del Comune e dovranno pervenire allo stesso Ufficio corredate da copia del titolo di studio entro e non oltre il 31 LUG 2019

Essendo l'Ufficio del Giudice Popolare obbligatorio, la Commissione Comunale, nel compilare gli elenchi, li integrerà con l'iscrizione d'ufficio di tutti coloro che risultassero in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Dalla residenza municipale, li 29 APR 2019



IL SINDACO
IL SINDACO
Rag. Antonio MARINO

Estratto della legge 10 aprile 1951, n. 287

Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise i giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'art. precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 11 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione;